



# COMUNE DI CARINARO

PROVINCIA DI CASERTA

## ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 2013 - 48**

**Data 28-11-2013**

**OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO 15/11/1993, N° 507 -  
TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI  
URBANI - PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE DI  
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2013.**

L'anno **duemilatredici**, il giorno **ventotto** del mese di **Novembre**, alle ore **19:20** nella Sala della Casa Comunale, a seguito di invito diramato dal **Presidente** in data **13-11-2013** prot. n. **7165** si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria, pubblica, in **prima convocazione**. Presiede la seduta il Consigliere Dott. Ing. **LUNELLO ARMANDO** in qualità di **Presidente** del Consiglio. Eseguito l'appello nominale risultano presenti n. 13 e assenti n. 4 come segue:

Consiglieri	Pres.	Ass.	Consiglieri	Pres.	Ass.
MASI MARIO	X		RAPUANO LEUCIO	X	
LISBINO ANTONIO		X	PARENTE GIOVANNI	X	
BARBATO GIUSEPPE	X		LUNELLO ARMANDO	X	
SEPE PAOLO	X		D'AGOSTINO DOMENICO	X	
DELL'APROVITOLA MARIANNA	X		BARBATO DOMENICO		X
TURCO ANTONIO	X		SARDO RAFFAELE	X	
CAPOLUONGO BRUNO	X		COMPARONE TOMMASO	X	
MORETTI FRANCESCO		X	PETRARCA PASQUALE		X
MORETTI SEBASTIANO	X				

Fra gli assenti sono giustificati i Signori : \_\_\_\_\_

Con la partecipazione del Sgretario Comunale dott. **DAMIANO ANNA**, il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

# Comune di Carinaro

---

## SERVIZIO FINANZIARIO Ufficio di Ragioneria

### Proposta al Consiglio

**Oggetto: Decreto Legislativo 15/11/1993, n°507 – Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani – Proposta al Consiglio comunale di determinazione delle tariffe per l'anno 2013**

### L'assessore al bilancio

#### Premessa

In sede di conversione del Decreto n° 102/20013, è stato approvato un emendamento che consente ai Comuni di applicare anche per il 2013 la Tarsu al posto della Tares, facendo solo salva la addizionale di € 0,30/mq. a favore dello Stato.

L'Amministrazione intende utilizzare tale facoltà, nonostante fossero stati predisposti sia il regolamento della Tares che il Piano economico finanziario previsto dal D.P.R. 158/1999, sulla base delle linee guida preparate dall'apposito gruppo di lavoro istituito dal ministero, in quanto era noto che la vigenza della nuova tassa sarebbe stata limitata al solo esercizio 2013, essendo stata preannunciata per il prossimo anno una vera e propria rivoluzione in campo di tassazione degli immobili con il coinvolgimento sia dell'IMU che della Tares.

Il regime di prelievo fiscale per il Comune di Carinaro per il 2013 continua ad essere quello già adottato e disciplinato con la TARSU (Tassa smaltimento dei rifiuti solidi urbani) di cui agli articoli da 58 a 81 del D. Lgs. 507/1993 non essendo, l'Ente, tenuto a passare obbligatoriamente al regime di TIA (Tariffa di igiene ambientale) di cui al D. Lgs. 5/2/1997, n°22 (Decreto Ronchi) ed al successivo D. Lgs.3/4/2006, n°152 (Codice ambientale).

Considerato che anche per il 2013 permane l'obbligo di copertura integrale dei costi per i comuni della Campania vigente dal 2008;

In caso di mancato rispetto del predetto obbligo nel termine previsto, sempre il citato art.7 del D.L. n. 61/2007 dispone l'applicazione delle sanzioni di cui all'arti. 141, comma 1, del T.U.E.L di cui al D.Lgs n. 267/2000 (scioglimento del Consiglio Comunale) previa diffida ad adempiere e successiva nomina, in caso di inottemperanza, di un apposito commissario da parte del Prefetto per l'approvazione delle delibere necessarie.

Il decreto legge 30/12/2009, n°195 convertito nella legge 26 del 26/2/2010 e da ultimo modificato dalla legge 24/2/2012, n°14, ha apportato ulteriori novità in ordine all'espletamento del servizio ed alla relativa applicazione della TARSU che hanno trovato parziale applicazione fino al 31/12/2012.

Infatti la stessa fase transitoria di gestione della tassa prevista per il triennio 2010-2012, caratterizzata, tra l'altro, dal fatto che i Comuni determinavano un doppio costo, uno comunicato dalle provincie e l'altro elaborato da essi stessi e che vedevano il diretto coinvolgimento nella riscossione ed accertamento della tassa da parte delle società provinciali, (peraltro sistema mai applicato appieno in Campania in quanto, fatta eccezione per la provincia di Napoli, gli comuni della Regione hanno continuato ad accertare e riscuotere la tassa), ha cessato di esistere a partire dal 01/01/2013. Infatti, la società provinciale GISEC, a febbraio 2013, nota prot. 1316 del 21/2/2013, comunicò ai vari comuni che per il 2013 il rapporto sarebbe continuato direttamente tra la stessa società e i comuni che dovevano liquidare mensilmente le fatture emesse dalla stessa, disinteressandosi delle vicende legate alla riscossione dei ruoli.

Dato atto che il Consiglio Comunale con delibera n. 29 del 17/7/2013 ha stabilito le modalità ed i termini di pagamento della Tares 2013, stabilendo il pagamento in 4 rate di cui le prime 3 a titolo di acconto commisurate nella misura del 90 % della Tarsu 2012, rinviando alla quarta rata la determinazione del saldo, comprensiva dell'addizionale a favore dello Stato. Procedimento che, tornando ad applicarsi la Tarsu, fa variare solo aspetti formali e non sostanziali della riscossione restando invariato che le rate pagate in acconto saranno calcolate in deduzione del carico totale risultante.

I dati segnalati dal responsabile del servizio circa i costi di gestione da coprire sono :

descrizione	capitolo	importo
Smaltimento	2360	450.000,00
Raccolta	2370	531.000,00
Spese diverse	2361	2.000,00
Acquisti diversi	2350	47.513,00
Operatore ecologico		29.627,00
Addizionale Provinciale		48.000,00
Totale		1.108.140,00

## Tanto premesso

**visto** l'art. 27, comma 8 della L. 448/2001 il quale stabilisce che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta, compresa l'aliquota dell'addizionale, le tariffe dei servizi pubblici locali, e i regolamenti è stabilito alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

**considerato** che, successivamente, il comma 169 dell'articolo unico della legge 27/12/2006, n°296, ha previsto che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

**visto** altresì l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero del Tesoro, del bilancio e delle programmazione economica, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali;

**considerato** che l'articolo 8, comma 1, del D.L. 102 del 31 agosto 2013, ha fissato il termine per deliberare il bilancio di previsione per l'esercizio 2013 al 30 novembre 2013;

**considerato** altresì che il comma 2 recita : " *Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune*", ((che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine si applicano gli atti adottati per l'anno precedente)).

**considerato** altresì che, in ottemperanza al disposto di cui all'art.172, lettera e), del D.L.vo 267/2000, occorre allegare al bilancio di previsione 2013 le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

**rilevato** che la determinazione delle tariffe della tassa rifiuti è di competenza del Consiglio Comunale;

**vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n.42 del 28/10/2013, esecutiva, con la quale sono state approvate modifiche al regolamento della Tarsu ;

**vista** la delibera di Giunta Comunale n. 105 del 05/11/2013 avente ad oggetto : "Decreto legislativo 15/11/1993, n. 507 -Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Proposta al Consiglio Comunale di determinazione delle tariffe anno 2013".

**Ritenuto** che l'obbligo dell'integrale copertura dei costi dell'esercizio 2013 esclusivamente attraverso il meccanismo del prelievo tributario comporta la conseguente necessità di adeguare le tariffe entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, affinché le stesse abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Ritenuto** di dover proporre al Consiglio comunale di approvare le tariffe a metro quadrato per il 2013 nella misura indicata indicato nel prospetto che segue:

**Considerato** che, nel predisporre le tariffe si debba tenere conto dell'importo che il MIUR trasferisce a titolo esaustivo per le scuole statali, difatti esonerate dalla tassa, e che l'importo 2012 è stato di € 4.418,98 per cui gli elementi costituenti l'entrata con cui si copre il costo integralmente sono :

tributo puro	959.746,82
Ex ECA	48.188,18
Ex MECA	48.188,18
MIUR	4.016,90
totale	1.060.140,08

L'articolazione delle tariffe che si propongono è la seguente :

04	Abitazioni private	2,09
05	Uffici opifici industriali	13,12
06	Esercizi commerciali	11,55
07	Caffè, bar, gelaterie, pasticcerie, etc.	11,55
08	Frutta e verdura- supermercati alimentari	11,55
09	Case di riposo, collegi, convitti	3,32
10	Banche, agenzie assicurative	13,12
11	Industrie, laboratori e botteghe artigiane	11,55
12	Magazzini e depositi	11,55
13	Circoli politici, sportivi	3,32
14	Scuole, musei, biblioteche, etc.	6,00
15	Scuole statali	0,00
16	Pertinenze	0,57
17	Studi professionali	5,99

**Confermare**, per quanto attiene alle pertinenze, ( locali accessori alle abitazioni principali, come cortili, cantine, garages, cantinati, tettoie, ecc.), dover stabilire che la tariffa sia pari ad almeno **un quarto** della tariffa relativa ai locali ed aree ad uso abitativo;

Vista la relazione illustrativa che precede,

**Visti** i pareri espressi ai sensi dell'articolo 49 del TUEL;

**Visto** il parere dell'Organo di Revisione espresso ai sensi dell'articolo 239 del TUEL, acquisito in data 11/11/2013 al protocollo generale al n. 7114,

**SOTTOPONE** all'esame e per l'approvazione del Consiglio Comunale la seguente

**PROPOSTA DI DELIBERA**

1. Proporre al Consiglio Comunale di confermare l'applicazione della Tarsu per l'anno 2013;
2. di applicare, per l'anno 2013, in attuazione delle norme in premessa richiamate, le seguenti tariffe della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani a decorrere dal 1° gennaio 2013:

04	Abitazioni private	2,09
05	Uffici opifici industriali	13,12
06	Esercizi commerciali	11,55
07	Caffè, bar, gelaterie, pasticcerie, etc.	11,55
08	Frutta e verdura- supermercati alimentari	11,55
09	Case di riposo, collegi, convitti	3,32
10	Banche, agenzie assicurative	13,12
11	Industrie, laboratori e botteghe artigiane	11,55
12	Magazzini e depositi	11,55
13	Circoli politici, sportivi	3,32
14	Scuole, musei, biblioteche, etc.	6,00
15	Scuole statali	0,00
16	Pertinenze	0,57
17	Studi professionali	5,99

3. **Stabilire**, che la tariffa relativa alle pertinenze ( locali accessori alle abitazioni principali, come cortili, cantine, garages, cantinati, tettoie, ecc.) sia pari ad almeno **un quarto** della tariffa relativa ai locali ed aree ad uso abitativo
4. **Approvare** il tasso di copertura del 100% del costo del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei RR.SS.UU.
5. **Dare atto** che le tariffe così come sopra determinate assicureranno la copertura del servizio nella misura del 100% del relativo costo.
6. **Dare atto** che il gettito previsto dall'applicazione delle suddette aliquote garantisce l'integrale copertura dei costi del servizio previsti per l'anno 2013;
7. **Di dare atto** che tutti i riferimenti alla Tares contenuti nella delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 17/07/2013, con la quale furono determinati i termini e le modalità di pagamento delle rate di acconto per il 2013, devono intendersi riferiti alla Tarsu, confermando le misure ed i termini di pagamento ivi previsti per le prime tre rate;
8. **Di stabilire** che per la quarta rata a saldo viene confermata la scadenza del pagamento al 16/12/2013 solo per la percentuale spettante allo Stato mentre per la quota a favore del comune la scadenza è rinviata al mese di febbraio 2014.

L'assessore al bilancio  
(Antonio Turco)

**PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267**

**Oggetto** Decreto Legislativo 15/11/1993, n° 507 – Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani – Proposta al Consiglio comunale di determinazione delle tariffe per l'anno 2013

---

***PARERE DI REGOLARITA' TECNICA***

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

X **Parere favorevole**  
**Parere sfavorevole**

Carinaro, li 12/11/2013

Il Responsabile del Servizio  
Salvatore Nacarlo

---

***PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE***

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

X **Parere favorevole**  
**Parere sfavorevole**  
**Parere irrilevante**

Carinaro, li 12/11/2013

Il Responsabile del Servizio  
Salvatore Nacarlo

**O.D.G. (3)**

**DECRETO LEGISLATIVO 15/11/1993, n° 507 – TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI – PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2013.**

Il Vice Sindaco TURCO relaziona sull'argomento.

Il Presidente Lunello si allontana alle ore 20.40 e viene sostituito dal Consigl. più anziano Giuseppe Barbato fino alle ore 20,48.

Interviene il Consigl. SARDO che evidenzia lo sconto del 50% applicato in favore degli studi professionali e chiede quante sono le risorse in meno. Per i cittadini solo uno sconto di 6 centesimi mentre grande sconto ai professionisti che piangono. Auguri alla categoria dei professionisti!

Replica il Consigl. Rapuano che manifesta tutta la sua amarezza per le affermazioni del Consigl.

Sardo. C'è un vissuto che dimostra l'integrità del suo comportamento. La riduzione della tariffa per gli studi professionali è giustificata dalla scarsa quantità dei rifiuti prodotti. È giusto che chi più produce rifiuti paghi una tariffa più alta. È un principio di equità che va applicato. La TARSU non è collegata al reddito percepito ma alla quantità di rifiuti che si producono.

Interviene il Consigl. D'Agostino che è dispiaciuto per l'amarezza del Consigl. Rapuano. In merito alla TARSU ci si aspettava un discorso sull'evasione e sul recupero di essa, sulle discariche abusive, sulle guardie ambientali, sugli odori nauseabondi. Cosa si pensa di fare riguardo a queste tematiche? Niente si propone.

Interviene il Consigl. Sebastiano Moretti che tiene a precisare l'ottima qualità del servizio rsu svolto sul territorio comunale e ritiene che un minimo di riconoscimento da parte della minoranza vada fatto e sia gradito. Il Consigl. Moretti ringrazia l'attività del piccolo Comando di P.M. che svolge un costante controllo sul territorio per individuare chi abbandona rifiuti e sanzionarlo. Sono state adottate diverse ordinanze di rimozione rifiuti e di applicazione sanzioni. Egli chiede al Comando di P.M. di relazionare in merito e di informare anche la minoranza. Riguardo ai cattivi odori, occorrono attrezzature specifiche che richiedono dei costi notevoli di investimento. Con i Comuni di Gricignano e di Teverola è in programma una convenzione con l'Università per effettuare degli studi specifici sul territorio. Per ciò che riguarda le tariffe della TARSU, esse sono state rimodulate penalizzando le attività che producono più rifiuti.

Interviene il Vice-Sindaco Turco che evidenzia come la riconferma della TARSU anche per l'anno 2013 sia stato più vantaggioso per tutti. La TARES avrebbe comportato aumenti generalizzati e avrebbe penalizzato soprattutto le attività commerciali. In risposta al Consigl. Sardo, Turco fa presente che vi sono 20 studi professionali sul territorio comunale e le mancate risorse sono pari a circa 8.000,00 euro.

Il Presidente Lunello invita a fare eventuali dichiarazioni di voto.

Il Consigl. Sardo dichiara che il Gruppo Rinascita per Carinaro vota in maniera contraria per i motivi già esposti nell'intervento.

Il Consigl. Comparone dichiara di votare favorevolmente, apprezzando l'abbassamento della tariffa per le utenze domestiche.

Il Presidente invita il Consiglio a votare palesemente.

VOTAZIONE: N. 11 voti favorevoli - N. 2 voti non favorevoli ( Sardo, D'Agostino)

**PROPOSTA APPROVATA**

Letto, e sottoscritto

Il Presidente	Il Segretario
LUNELLO ARMANDO	DAMIANO ANNA

---

Il sottoscritto Messo comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

*CHE la presente deliberazione: è stata affissa a questo Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi a partire dal 00-00-0000 al 00-00-0000 come prescritto dall'art.124, comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000*

*Carinaro, li 00-00-0000*

Il Messo Comunale

*MORETTI SEBASTIANO*

---

*La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_*

*E' dichiarata immediatamente esigibile (art. 134, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000*

Addì,

Il Segretario Comunale

*DAMIANO ANNA*